

Art. 4

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e, salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, le attività a titolo gratuito, che non determinino situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l'Ateneo e che per loro natura e intensità non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, a condizione che l'incarico non determini, una situazione anche potenziale di conflitto di interessi con l'Università, le seguenti attività:

a) attività di valutazione e di referaggio;

b) lezioni e seminari di carattere occasionale;

c) attività di collaborazione e ricerca scientifica presso strutture pubbliche, nonché di partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e degli altri Organi costituzionali dello Stato;

d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;

e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

f) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;

g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione

h) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici;

i) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, nel rispetto di quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo;

j) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale o internazionale, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;

k) attività di collaborazione e consulenza scientifica, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi;

l) incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, dello Statuto d'Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dall'Ateneo, ovvero in enti senza scopo di lucro, qualora tali incarichi siano espressamente previsti in convenzioni stipulate con Sapienza;

m) incarichi di perizie e consulenze tecniche ovvero espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, o su incarico dell'Ateneo;

n) ogni altro incarico retribuito, il cui oggetto non sia ricompreso tra le attività incompatibili, di cui all'art. 2, comma 1, o soggette ad autorizzazione, di cui all'art 3, comma 2, e che soddisfi le condizioni prescritte dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

3. Le attività non soggette ad autorizzazione non devono essere svolte con continuità e sistematicità o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

4. Per gli incarichi affidati con delibera o su proposta degli Organi di governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa, la deliberazione ha valore di autorizzazione.